



PROT. 118/2023

Genova, 27/09/2023

ACCORDO QUADRO

ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 36/2023

PER L'INDIVIDUAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE IN PARTICOLARE FINALIZZATE ALLA DIVULGAZIONE, SVILUPPO E MESSA IN PRATICA DI SOLUZIONI CIRCOLARI E SOSTONIBILI NEL SETTORE DELLA FILIERA ALIMENTARE E DELLA RISTORAZIONE E ALLA CRESCITA, ORIENTAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI

Nell'anno 2023, il giorno di cui all'ultima delle firme apposte sul presente atto, è stipulata il presente ACCORDO QUADRO

TRA

L' I.P.S.S.A NINO BERGESE, con sede in Genova, Via Giotto 10, codice fiscale 92019070108, rappresentato da Andrea Ravecca nel ruolo di Dirigente Scolastico

E

Job Centre srl, società in house e soggetto al controllo e coordinamento da parte del Comune di Genova, con sede in Genova, Via del Molo 65A/r, codice fiscale e partita iva 01266130994, rappresentata da Claudio Oliva, Direttore e Legale Rappresentante della società

PREMESSO CHE

- L' I.P.S.S.A NINO BERGESE nell'esercizio delle proprie attività didattiche svolge una funzione pubblica favorendo lo scambio culturale e professionale con altri Istituti simili e partecipa ad iniziative interne ed esterne onde accrescere le capacità professionali e sviluppare gli orizzonti conoscitivi dei ragazzi;
- Job Centre S.r.l. in qualità di società in house soggetta al controllo e coordinamento da parte del Comune di Genova, contribuendo a realizzare obiettivi di interesse generale e strumentali del Comune di Genova, ha per oggetto statutario la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, l'orientamento, il supporto alla scelta, la gestione risorse umane, lo sviluppo locale e il sostegno all'imprenditorialità;
- è interesse delle Parti implementare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, forme di collaborazione stabili per la migliore realizzazione di attività comuni finalizzate al perseguimento di un interesse pubblico;
- l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede l'esclusione dalla disciplina dettata in materia di appalti pubblici in presenza delle seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti con-cedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ACCORDO QUADRO.

Art. 2. FINALITA'

Con il presente ACCORDO QUADRO le Parti, in una logica di integrazione e complementarietà, intendono attivare una collaborazione per l'individuazione, la progettazione e la realizzazione di attività di comune interesse in particolare finalizzate alla divulgazione, sviluppo e messa in pratica di soluzioni circolari nel settore della filiera alimentare e della ristorazione, attraverso iniziative di animazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle imprese, in collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio;

Tale collaborazione aumenterà la costruzione integrata di progetti finalizzati ad accrescere la consapevolezza e incentivare l'adozione di comportamenti e soluzioni innovative, nell'ambito alimentare e della ristorazione, per il miglioramento della qualità ambientale del contesto urbano, contrastando gli effetti del cambiamento climatico e riducendo l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 3 – OGGETTO

Oggetto del presente accordo di collaborazione è la creazione di un quadro comune di scambio e coprogettazione per favorire lo sviluppo di azioni concrete che potranno essere regolate in accordi operativi successivi.

Con la stipula del presente Accordo, le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e provvedere ad assegnare gli adempimenti di competenza e le rispettive responsabilità nell'ambito dell'attuazione dell'intervento di cui sopra.

ART. 4 – ATTIVITA' DI COMUNE DI COMUNE INTERESSE

Tra le attività di comune interesse che potranno essere sviluppate in cooperazione, si indicano a titolo non esclusivo, le seguenti:

- a. la realizzazione di iniziative di orientamento ai percorsi di vita e di carriera improntate alla sostenibilità ambientale, sociale e del territorio;
- b. la realizzazione di iniziative di diffusione e divulgazione di processi e soluzioni innovative di economia circolare nel campo della ristorazione e alimentazione
- c. la realizzazione di azioni formative o laboratoriali di sostegno ai processi di sostenibilità ambientale per sviluppare nuovi format, condividere nuove prassi e strumenti innovativi di sostegno all'economia circolare e della sostenibilità ambientale;

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le attività di cooperazione che le Parti stabiliranno di realizzare nell'ambito del presente accordo quadro verranno concordate sulla base di appositi accordi attuativi tra le Parti stesse. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti la concretizzazione della collaborazione stessa.

ART. 4 PARTE ECONOMICA

Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno, oltre alle forme di mutualità e collaborazione, anche i contributi economici delle parti o la parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 5 DURATA

Il presente accordo quadro ha validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, di cui all'ultima firma apposta dalle parti, ed è rinnovabile o prorogabile temporalmente previa comunicazione scritta, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica PEC entro tre mesi dalla scadenza.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Le Parti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano fin d'ora ad assicurare, dandone conto in atti:

- il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.);
- il rispetto della normativa civilistica e fiscale in relazione alla spesa da effettuarsi;

ART. 6 – RECESSO O SCIoglIMENTO

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita;

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e a non divulgare all'esterno dati, notizie e informazioni, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101

ART. 8 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione dell'accordo quadro. Qualora non si addivenga ad una composizione amichevole della controversia, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Genova.

ART. 9 – REGISTRAZIONE

Il presente accordo quadro viene redatto in numero due esemplari e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, primo comma annesso B, del DPR 26/04/86, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data firma: _____

Data firma _____

P. JOB CENTRE SRL
Claudio Oliva

p. L'I.P.S.S.A NINO BERGESE
Andrea Ravecca